La Dichiarazione di Conformità degli impianti dm 37/08 diventa Telematica

La situazione

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ TELEMATICA

Alcuni dati:

- *2021: n. 28 dichiarazioni pervenute tramite I1G / Suap*
- *2022: n. 146 dichiarazioni telematiche da 15 imprese*
- *Giugno 2023 : già pervenute 143 dichiarazioni da 20 installatori*

Tutti i suap della Provincia di Sondrio utilizzano «Impresainungiorno»

LEGGE N. 46/90: l’obbligatorietà delle DICO

ART. 9:
“Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (...)”

→ Viene sancita **l’obbligatorietà delle Dichiarazioni di Conformità** con le quali l’impresa attesta la realizzazione dell’impianto “a regola d’arte” (secondo disposizioni legislative e specifiche norme tecniche)

ART 13:
“ (...) l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, (...) la dichiarazione di conformità.

→ Viene sancito **l’obbligo del deposito presso il Comune della dichiarazione di conformità**.

D.M. 37/08: l’evoluzione della LEGGE 46/90

ART. 7:
“Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impiantI realizzati nel rispetto delle norme (...)”

→ Viene confermata l’obbligatorietà delle Dichiarazioni di Conformità con le quali l’impresa installatrice attesta la realizzazione dell’impianto nel rispetto delle norme.

ART. 11, comma 1:
*“(...) l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, **presso lo sportello unico per l'edilizia**, (...)del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità (...)”*

→ Viene sancito l’obbligo del deposito della dichiarazione di conformità presso lo **Sportello Unico per l’Edilizia** del comune dove risiede il committente.

ART. 11, comma 3:
***Lo sportello unico** (...) **inoltra copia** della dichiarazione di conformità **alla Camera di commercio** industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto (...)*

→ È lo **Sportello Unico per l’Edilizia** che invia copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio territorialmente competente.

D.M. 37/08: la dichiarazione di rispondenza (DIRI)

ART. 11, comma 6:
"Nel caso in cui la dichiarazione di conformità (…) non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da una dichiarazione di rispondenza.

La **Dichiarazione di Rispondenza** è un **documento sostitutivo della Dichiarazione di Conformità** rilasciata dall'installatore ai sensi della Legge 46/90 e può essere prodotta, in mancanza della stessa, per impianti installati in data precedente al 28/03/2008 (data dell'entrata in vigore del DM 37/08) e successivamente all'entrata in vigore della L. 46/90 .

La Dichiarazione di Rispondenza, essendo una sostituzione della Dichiarazione di Conformità, è necessaria per tutti gli impianti per cui era necessaria la Dichiarazione di Conformità dal 1990 al 2008, ovvero, per tutti gli impianti previsti dall' art. 1 della legge 46/1990.

La Dichiarazione di Rispondenza non certifica la conformità alle normative attuali, ma quella alle normative dell'epoca.

D.L. 5/12 (cd.“Semplifica Italia”)

ART. 9, comma 1

“(...) è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”

→ Viene introdotta la **Dichiarazione Unica di conformità**.

ART. 9, comma 2

“La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.”

→ La dichiarazione di conformità **va trasmessa al SUAP** ai fini dell’ottenimento dell’agibilità e conservata presso l’impianto per essere esibita in caso di controlli.

D.P.R. 462/01: la sicurezza sul lavoro

Per gli Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche:

ART. 2, comma 2 e 3

"Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso".

Per gli Impianti in luoghi con pericolo di esplosione:

ART. 5, comma 3 e 5:

"Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL (o all'ARPA) territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo stesso."

SUAP come unico punto di accesso

La trasmissione delle dichiarazioni: Suap/SUE

DM 22 gennaio 2008, n. 37 Art. 11

1. …..l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti**.**

DPR 6 giugno 2001, n. 380 ART.

4-bis Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente ***con modalità telematica*** *e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. .”*

La trasmissione delle dichiarazioni: CCIAA e Comune

DPR 7 settembre 2010, n. 160 Art. 4

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva**.**

DPR 7 settembre 2010, n. 160 Art. 2

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 art. 5 bis

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La trasmissione telematica delle dichiarazioni

Decreto Interministeriale 12 novembre 2021 (G.U. n. 288 del 03/12/2021).

«Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)»

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono state approvate le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti, di cui all'Allegato 1 del DM interministeriale 12/11/2021, che sostituisce l'Allegato al D.P.R. n. 160/2010 e ne costituisce parte integrante.

L'Allegato tecnico delinea le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del Regolamento.

Dalla data di pubblicazione del Decreto è abrogato l'Allegato al D.P.R. 160/2010.

Gli enti coinvolti: CCIAA e Comune

CAMERA DI COMMERCIO

- Conformità della DICO al modello ministeriale
- Completezza dei dati
- Corrispondenza tra dichiarante nella DICO e dichiarazione al R.I.
- Eventuale presenza di un Responsabile Tecnico
- Presenza delle firme di firme dichiarante e responsabile tecnico
- Il possesso delle abilitazioni in capo all'impresa che ha rilasciato la dichiarazione

SUAP

- **Inoltro automatico del procedimento alla Camera di Commercio competente**

VANTAGGI DELLA DI.CO. TELEMATICA

Con l'implementazione della scrivania in *Impresainungiorno*:

- ✓ viene previsto il **caricamento automatico dei dati dell'impresa**, direttamente dal Registro Imprese;
- ✓ le **pratiche inviate** sono reperibili «in bozza» sulla scrivania per essere eventualmente **riutilizzate**;
- ✓ possono essere caricati **tutti gli allegati tecnici** necessari/previsti dalla normativa;
- ✓ viene **automaticamente verificata la corrispondenza fra le abilitazioni riconosciute dalla Camera di commercio all'impresa rispetto alla tipologia di impianto oggetto della dichiarazione**;

  se non vi è corrispondenza viene segnalata all'impresa la necessità di una preliminare verifica/aggiornamento della posizione, eliminando il rischio di contestazioni per dichiarazioni emesse da imprese non abilitate (art. 15 comma 2 DM 37/2008: sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00);

- ✓ tutte le dichiarazioni di conformità **alimentano automaticamente il fascicolo informatico di impresa** (dell'installatore) che è consultabile tramite il proprio **Cassetto Digitale dell'Imprenditore (impresa.italia.it)** in ogni momento, gratuitamente;
- ✓ la dichiarazione di conformità viene **automaticamente inviata al Comune territorialmente competente e alla Camera di commercio**;

Modifica lett. B del DM 37/2008

Ridefinizione / precisazione della lettera b) dell'art. 1 del DM 37/2008 : «elettronica»

DM 192/2022

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. n. 290 del 13/12/2022), in vigore dal 28/12/2022, ha modificato la precedente definizione della lettera b) dell'art. 1 del DM 37/2008:
"impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere",
inserendo, fra gli impianti posti al servizio degli edifici, gli «impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Parere

Unioncamere, sentito il competente Ministero, con nota del 31/03/2023 ha precisato, su richiesta delle associazioni di categoria, che «la nuova disposizione che ha riformulato l'art. 1 del DM 37/2008 non innova la precedente, ma semplicemente ne specifica l'ambito operativo».

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

WEBINAR

27 giugno 2023, 15:00 – 17:00

La Dichiarazione di Conformità degli impianti con il portale *Impresainungiorno*

CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO

IC
InfoCamere

Tematiche

- La **situazione attuale** (DiCo telematiche pervenute) e il **contesto normativo** di riferimento
- **I vantaggi della DiCo telematica** con il portale *Impresainungiorno*
- Lo strumento ***Impresainungiorno*** e le sue **caratteristiche principali**
- Le modalità di **accesso**
- La **compilazione** della DiCo
- La **firma** e **l'invio**

Sara Pirro, ICT Trainer InfoCamere

CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO

IMPRESAINUNGIORNO: CARATTERISTICHE

Disponibile per tutti i Comuni

Accessibile con identità digitale

Supporto self-care e canali diretti di assistenza

Compilazione agevolata e assistita 24/24 h

Fruibile da tutte le imprese e intermediari

Conservazione a norma

Gli strumenti di autenticazione

Il portale *Impresainungiorno*

Decreto Semplificazioni n. 76/2020, **art. 24**:
Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi

Il portale

https://www.impresainungiorno.gov.it/

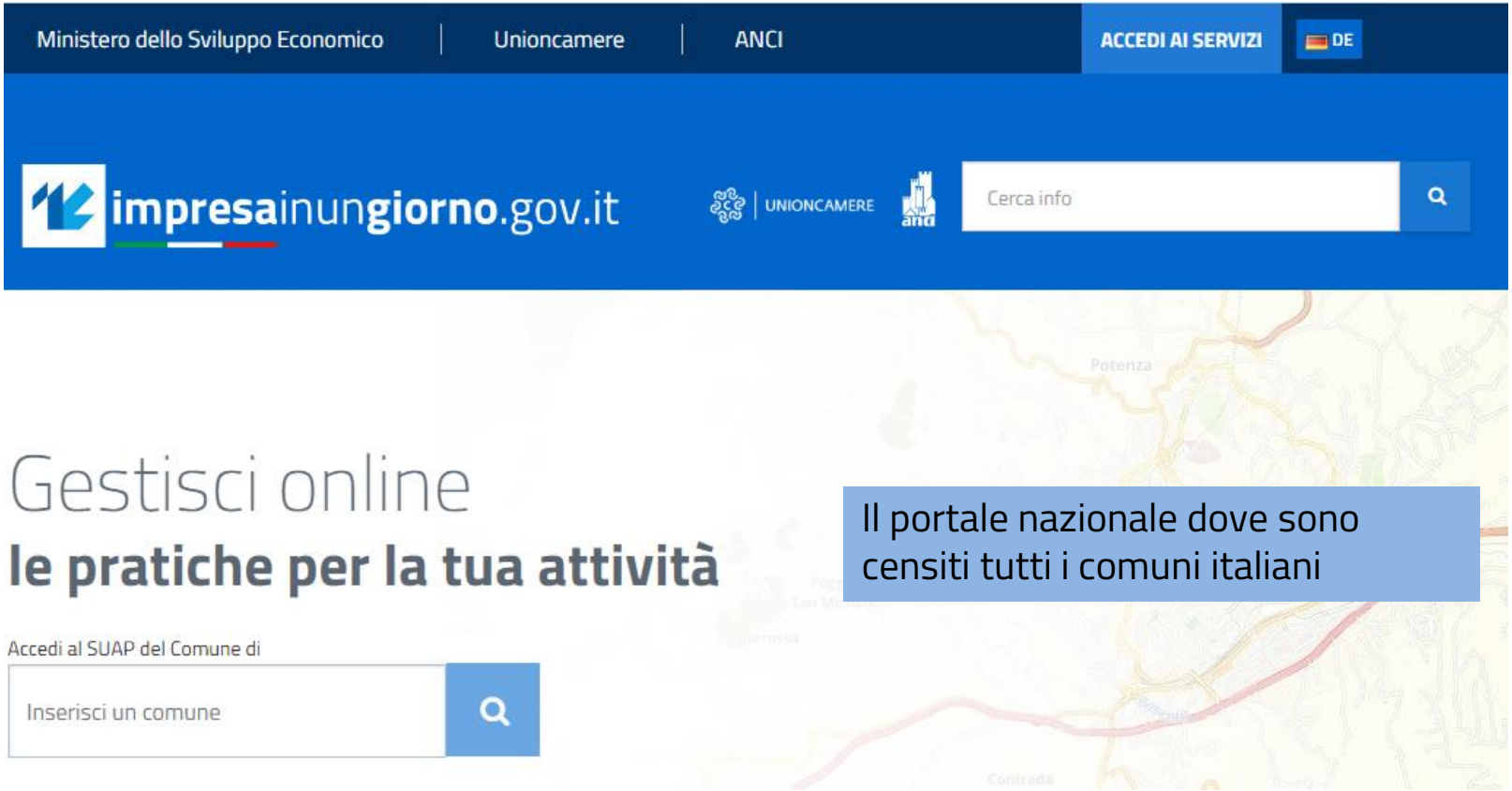

Il portale nazionale dove sono censiti tutti i comuni italiani

Strumenti per la compilazione della DiCo e DiRi

Portale *Impresainungiorno*

- Strumento di autenticazione (SPID, CNS, CIE, etc.)
- Domicilio digitale/PEC
- La firma digitale

Il flusso di gestione della DiCo 1/2

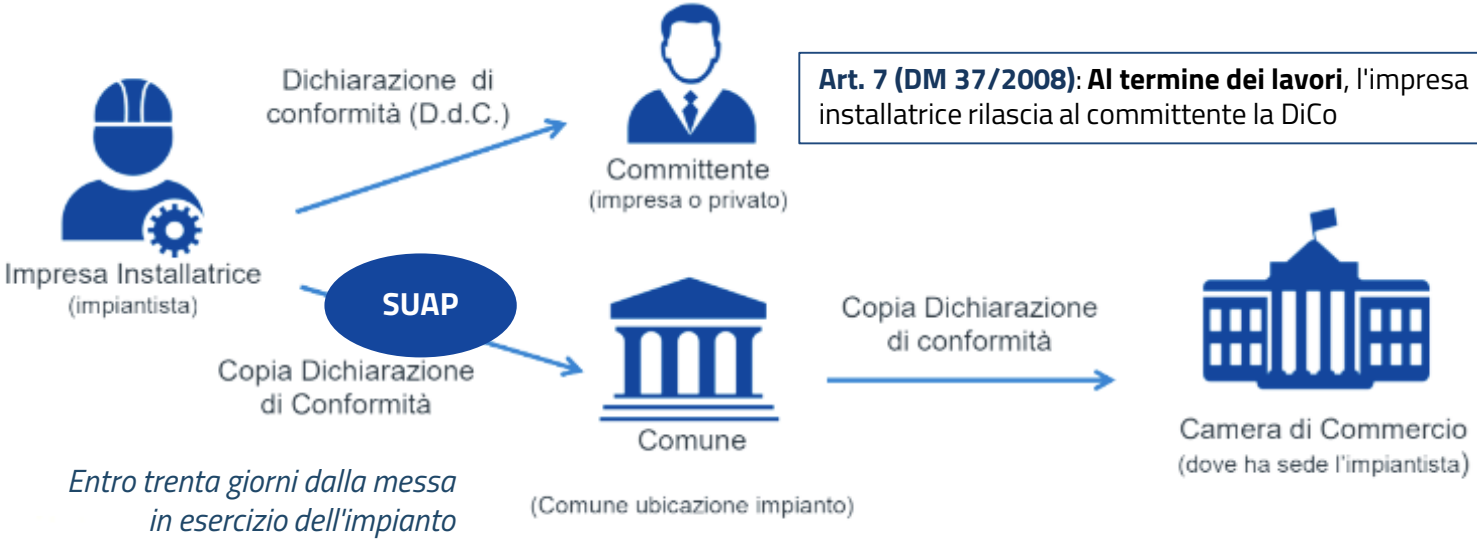

Art. 7 (DM 37/2008): **Al termine dei lavori**, l'impresa installatrice rilascia al committente la DiCo

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto

Il flusso di gestione della DiCo 2/2

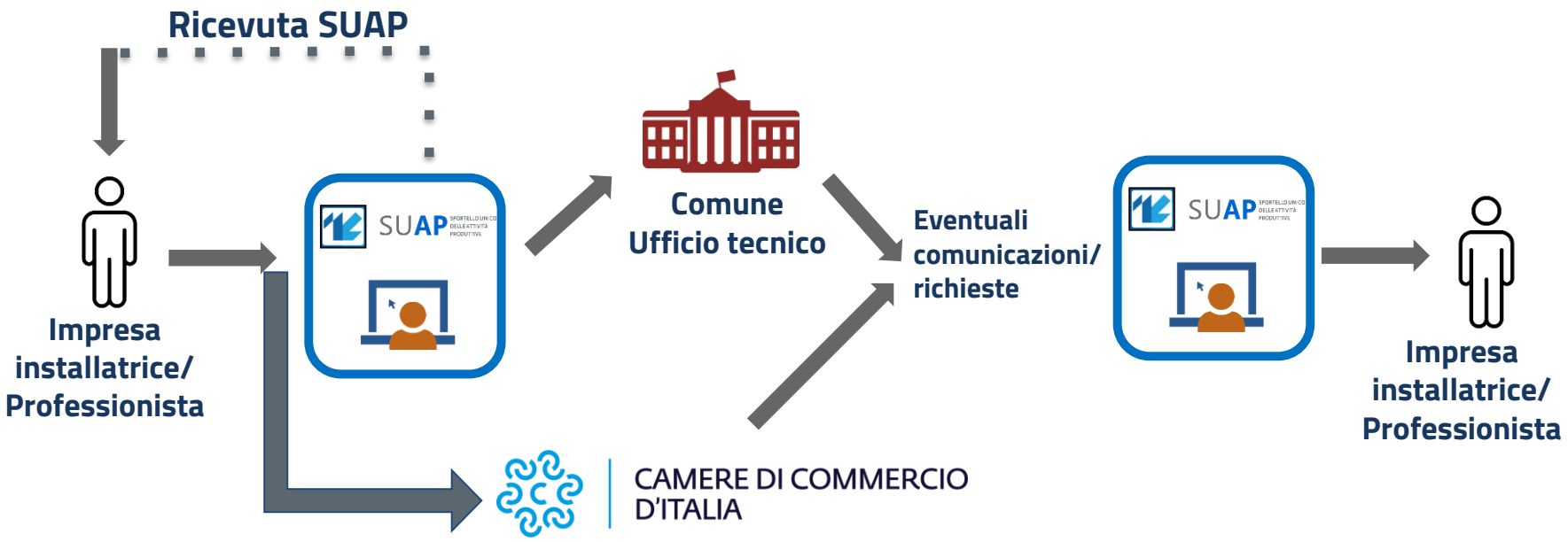

Classificazione degli impianti

Lettere– DM 37/2008

Art. 1. Ambito di applicazione

Comma 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'**energia elettrica**, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti **radiotelevisivi**, le antenne, gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di **riscaldamento**, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti **idrici e sanitari** di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di **gas** di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di **sollevamento di persone** o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di **protezione antincendio**.

Controllo delle abilitazioni su *Impresainungiorno*

DATI DELL'IMPIANTO

Selezionare La/e lettera/e di cui al DM 37/2008 relative all'impianto oggetto della presente dichiarazione di conformità, ed inserire poi la relativa descrizione schematica. L'impiantista dichiara altresì di essere in possesso di tale/i abilitazione/i.

classificazione impianto ■

Ulteriori specifiche dell'impianto

500 Caratteri restanti

CONTROLLO BLOCCANTE

DATI DELL'IMPIANTO

Selezionare La/e lettera/e di cui al DM 37/2008 relative all'impianto oggetto della presente dichiarazione di conformità, ed inserire poi la relativa descrizione schematica. L'impiantista dichiara altresì di essere in possesso di tale/i abilitazione/i.

classificazione impianto ■

C - Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali

ATTENZIONE: L'impiantista non risulta in possesso della seguente abilitazione dichiarata (lettera di cui al DM 37/2008) -> Lettera "C". Al fine di compilare correttamente la presente dichiarazione di conformità è necessario contattare la Camera di Commercio di riferimento

In Visura – Attività, albi, ruoli e licenze

Controllo delle abilitazioni

Abilitazioni

Abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, e' abilitata, salvo le eventuali limitazioni piu' sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera A
IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE
Provincia: SO
Ente: ALBO ARTIGIANI

2) Lettera B
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE
Provincia: SO
Ente: ALBO ARTIGIANI

3) Lettera G
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Provincia: SO
Data accertamento: 03/02/2009
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

impresa·italia·it

Controllo della firma sulla DiCo (1/2)

Compilazione guidata

La **compilazione della pratica genera la DiCo** (così come previsto dal Modello Ministeriale), in **formato PDF**.

La dichiarazione, presente come allegato alla pratica, dovrà **essere firmata digitalmente dal Dichiarante e dal Responsabile Tecnico se diverso dal Dichiarante**.

Presente un **controllo automatico che verifica la correttezza delle firme apposte**, che potranno essere anche in formato **PAdES**, tipologia che **agevola la condivisione** della DiCo con soggetti privati.

Controllo della firma sulla DiCo (2/2)

Compilazione guidata

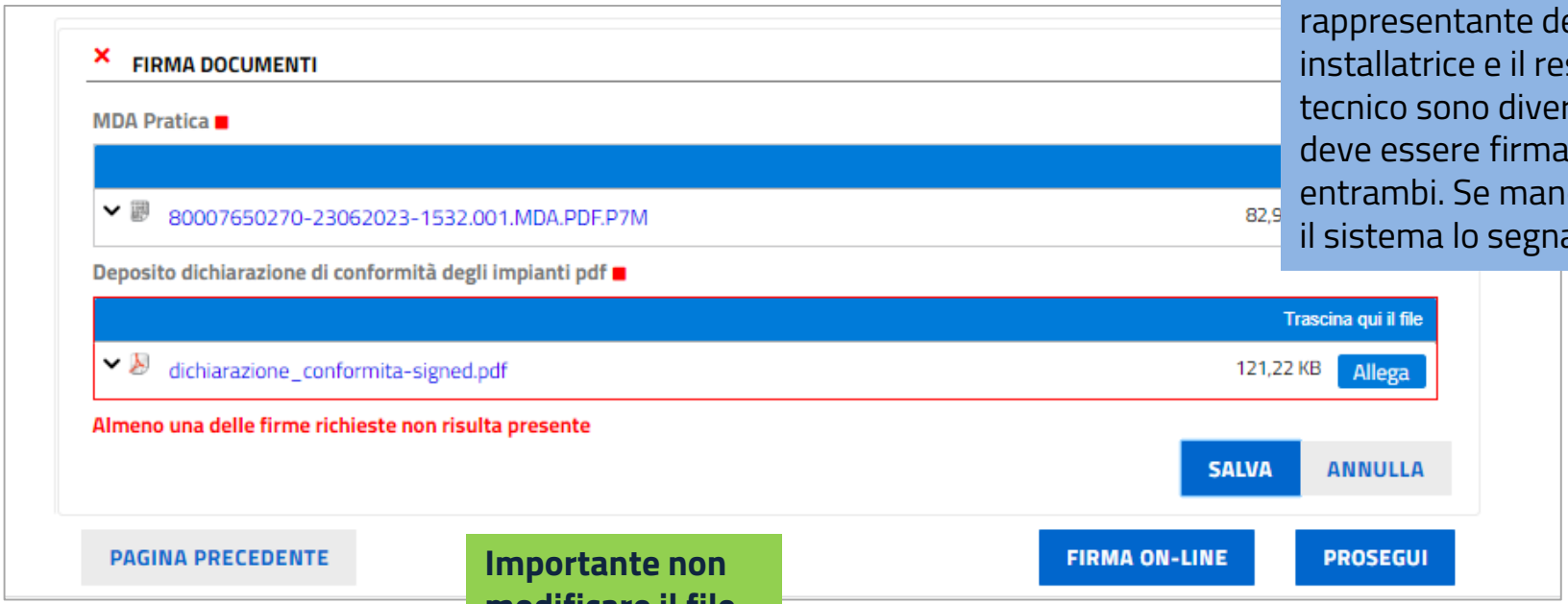

Quando il legale rappresentante dell'impresa installatrice e il responsabile tecnico sono diversi, la DiCo deve essere firmata da entrambi. Se manca una firma il sistema lo segnala.

Importante non modificare il file durante la firma

Grazie per l’attenzione.